Gar17_12_dep_sanitàOK_31_10_07 31-10-2007 13:04 Pagina 2



Cosa si intende per:

DATO PERSONALE
Qualunque informazione relativa ad una persona.

INTERESSATO
La persona cui si riferiscono i dati personali.

TRATTAMENTO
Qualunque operazione effettuata sui dati:
ad esempio, la raccolta, la registrazione,
la conservazione, l'elaborazione, l'estrazione,
la modificazione, l'utilizzo,
la diffusione, la cancellazione etc.

INFORMATIVA
Notizie che l'interessato ha diritto di avere
per comprendere le finalità e le modalità del trattamento
cui sono destinati i dati. I medici possono avvalersi
di un modello semplificato.

CONSENSO
Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali
rilasciata dall'interessato.

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma
tel. 06 696771 - fax 06 69677785
www.garanteprivacy.it
www.dataprotection.org

Francesco Pizzetti, *Presidente*
Giuseppe Chiaravalloti, *Vice Presidente*
Mauro Paissan, *Componente*
Giuseppe Fortunato, *Componente*

Giovanni Buttarelli, *Segretario generale*

Dove siamo

Per informazioni
presso l'Autorità:
Ufficio per le relazioni
con il pubblico
Piazza di Monte Citorio, 123
Lunedì - Venerdì ore 10.00 - 13.00
e-mail: urp@garanteprivacy.it



11/07

Vertigo Design • Ill. Gianluca Manna

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

La protezione dei dati personali: DALLA PARTE DEL PAZIENTE



www.garanteprivacy.it

Chiunque ha diritto alla
protezione dei dati personali
che lo riguardano.
I dati personali in grado
di rivelare lo stato di salute
delle persone sono *"dati sensibili"*.

Il Codice sulla protezione
dei dati personali stabilisce
regole per il trattamento
dei dati personali in ambito
sanitario, per tutelare
la privacy e la dignità
dei pazienti tenendo conto
del ruolo professionale di
medici e personale paramedico.

Il Garante per la protezione
dei dati personali il 9 novembre
2005 ha prescritto agli organismi
sanitari pubblici e privati
una serie di misure da adottare
per assicurare il massimo livello
di tutela delle persone
e della loro dignità.

Al cittadino che entra
in contatto con medici
e strutture sanitarie per cure,
prestazioni mediche, acquisto
medicine, operazioni
amministrative, deve essere
garantita la più assoluta
riservatezza ed il rispetto
della dignità.

Gar17_12_dep_sanitàOK_31_10_07 31-10-2007 13:04 Pagina 6

Più privacy in corsia

Può il medico informare altre persone sullo stato di salute di un suo assistito?

Sì, ma di regola solo se il paziente ha acconsentito.

...e se il paziente non è in grado di dare il consenso, ma deve essere sottoposto a cure?

A parte i casi di rischio imminente per la salute, quando vi è impossibilità fisica o incapacità di intendere del paziente, il consenso al trattamento può essere dato da un terzo (medico, familiare, convivente, responsabile della struttura presso cui dimora).

Se un cittadino viene portato al pronto soccorso o ricoverato, chi può avere notizie?

L'organismo sanitario può dare informazioni, anche per telefono, sul passaggio o sulla presenza di una persona al pronto soccorso o sui degenti presenti nei reparti solo ai terzi legittimati, come parenti, familiari, conviventi, conoscenti, personale volontario. L'interessato, se cosciente e capace, deve essere preventivamente informato (es. all'accettazione) e poter decidere a chi può essere comunicata la notizia.

Le associazioni di volontariato possono ricevere informazioni sui loro assistiti?

Sì, ma devono osservare tutte le regole che le strutture sanitarie prevedono per il proprio personale interno per garantire il rispetto della dignità della persona ed il massimo livello di tutela dei pazienti, nonché il segreto professionale.

Come devono comportarsi le strutture sanitarie nei confronti delle cosiddette fasce deboli o sottoposti a particolari cure?

Le fasce deboli (disabili, minori, anziani), ma anche pazienti sottoposti a trattamenti medici invasivi, hanno diritto ad una particolare attenzione in materia di protezione della dignità. Nei reparti di rianimazione, durante l'orario di visita, devono essere adottati accorgimenti anche provvisori (es. paraventi) per limitare la visibilità del malato, ai soli familiari e conoscenti.



All'ingresso dei reparti possono essere affisse le liste dei pazienti in attesa di un intervento?

No. Non è giustificata l'affissione di liste di pazienti in attesa di intervento in locali aperti al pubblico, con o senza la descrizione della patologia sofferta, né devono essere resi visibili ad estranei documenti sulle condizioni cliniche del malato, come le cartelle infermieristiche poste vicino al letto di degenza.

A che serve la "distanza di cortesia"?

Per garantire la riservatezza dei colloqui. Presso gli sportelli di ospedali e delle aziende sanitarie o nelle farmacie devono essere previsti appositi spazi - spesso segnalati con una riga gialla - oltre i quali gli utenti possano attendere il proprio turno.



L'esito delle analisi o le cartelle cliniche da chi possono essere ritirati?

I referti diagnostici, le cartelle cliniche, i risultati delle analisi e i certificati rilasciati dagli organismi sanitari, possono essere consegnati anche a persone diverse dai diretti interessati purché munite di delega scritta.



Nelle sale d'aspetto in che modo il paziente deve essere avvisato del proprio turno?

Nei locali di grandi strutture sanitarie i nomi dei pazienti in attesa di una prestazione o di documentazione (es. analisi cliniche) non devono essere divulgati ad alta voce.
Occorre adottare soluzioni alternative, per esempio attribuendo un codice alfanumerico al momento della prenotazione o dell'accettazione.

...e dal medico di base?

I medici di base, gli studi medici privati e i medici specialisti che hanno un rapporto personalizzato con i loro assistiti, possono chiamarli per nome.